

ALLEGATO 10

**5-08640 Ghiglia: Iniziative normative in materia di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto agli Onorevoli Interroganti la norma di cui all'articolo 79, comma 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (requisiti di ordine speciale) prescrive che ai fini del rilascio della qualificazione nella categoria OG11, l'impresa debba dimostrare, per ciascuna delle categorie di opere specializzate, individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 (Opere Speciali) nella tabella di cui all'allegato A, di possedere almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:

categoria OS 3: 40 per cento;

categoria OS 28: 70 per cento;

categoria OS 30: 70 per cento.

Conseguentemente, chi è in possesso della qualificazione nella categoria OG 11, in presenza dei requisiti richiesti, ha la possibilità di eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta e, pertanto, potrà partecipare alle gare i cui bandi prevedono ciascuna delle categorie specialistiche di cui la OG 11 si compone (OS 3, OS 28 e OS 30).

Con riferimento, poi, all'individuazione dei certificati di esecuzione lavori emessi in vigenza delle disposizioni anteriori al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, che possono essere utilizzati ai fini della dimostrazione dei requisiti speciali richiesti per la qualificazione nella categoria OG 11, si richiama il nuovo articolo 357, comma 14-*bis* del citato decreto del Presidente della Repub-

blica n. 207 del 2010, (introdotto dall'articolo 1, comma 3, lettera *c*), del decreto-legge n. 73 del 2012 e relativa legge di conversione) che ha introdotto il criterio di valutazione convenzionale dei certificati di esecuzione lavori relativi alla categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 34 del 2000.

In particolare, la norma ha attribuito, in via convenzionale, l'importo delle lavorazioni eseguite secondo le percentuali di seguito indicate:

categoria OS 3: 20 per cento;

categoria OS 28: 40 per cento;

categoria OS 30: 40 per cento.

Ciò posto risulta effettivamente delicata la problematica segnalata dagli Onorevoli Interroganti, circa l'allineamento delle percentuali indicate nell'articolo 79, comma 16, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, relative alle categorie OS3, OS28, e OS30 (rispettivamente 40 per cento, 70 per cento, 70 per cento), a quelle indicate per le medesime categorie OS3, OS28, e OS30 nel nuovo comma 14-*bis* dell'articolo 357 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica (rispettivamente 20 per cento, 40 per cento, 40 per cento).

Potrebbe, al riguardo, ipotizzarsi la modifica del citato comma 16 dell'articolo 79 limitando il principio di assorbimento (dell'OG11) ivi previsto in conformità alle percentuali (nuove e abbassate) indicate rispettivamente per le singole categorie OS3, OS28, e OS30.

Ciò al fine di assicurare la tutela della concorrenza unitamente alla realizzazione di una prestazione dell'opera a regola d'arte, creando un equilibrio nel mercato tra le imprese in possesso della categoria OG 11 e le imprese in possesso delle attestazioni relative alle categorie specialistiche OS3, OS28, e OS30.

D'altra parte, segnalo che alcuni emendamenti parlamentari, presentati al riguardo al Senato in sede di conversione del decreto legge n. 179 del 2012, non hanno superato i profili di rito.

In tale ottica, il Governo sta valutando ogni idonea iniziativa tesa a porre rimedio ai disagi segnalati.